

ART. 22.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) liquidare le spettanze arretrate richieste in sede di tentativo di conciliazione, ovvero in sede giudiziale, anche in forma transattiva scaglionata, appostando gli importi in più bilanci annuali, fino ad un massimo di cinque anni.

Seguono compensazioni Gruppo Margherita.

22. 18. Rocchi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 4, sostituire le parole da regolamento fino a: funzione pubblica con le altre: apposito disegno di legge.

22. 42. Russo Spina, Giordano, Mascia.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Al fine di migliorare l'efficienza delle procedure e dei servizi di smaltimento dei rifiuti sanitari in un quadro di

adeguata tutela dell'ambiente, il Governo riferisce annualmente al Parlamento, con relazione scritta, sull'attuazione dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e sulle iniziative volte alla razionalizzazione delle procedure, alla adozione delle migliori tecnologie disponibili e al contenimento della spesa.

Seguono compensazioni del Gruppo AN.

22. 40. Armani, Foti, Pinto, Alberto Giorgetti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

« 5-bis. Alla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP S.p.a) sono trasferiti i compiti attribuiti al Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, non attinenti ad attività di indirizzo e certificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono specificati i compiti trasferiti e sono definite le condizioni e le modalità di attribuzione delle risorse alla CONSIP S.p.a.

5-ter. Fatti salvi i poteri di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze sulla CONSIP S.p.a, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie può avvalersi della società stessa per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali ».

22. 26. Magnolfi, Panattoni, Ventura.

Inammissibile per estraneità di materia.

ART. 23.

Al comma 2, Tabella 1 allegata, apportare le seguenti variazioni: Amministrazione: 03 — Ministero delle attività produttive Legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43 — 3.1.2.4 — cap. 2288: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi:

2002: - 500;

2003: - 500;

2004: - 500.

Amministrazione: 14 - Ministero per i beni e le attività culturali Legge n. 237 del 1999, articolo 6 - 7.1.2.3 - cap. 3232: Contributi statali al Rossini Opera Festival di Pesaro:

2002: + 500;

2003: + 500;

2004: + 500.

Compensazioni del Gruppo Margherita-L'Ulivo.

23. 3. Lusetti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: A decorrere dall'esercizio finanziario 2002 il contributo annuo dello Stato a favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza di cui all'articolo 1 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, è elevato nella misura di 3.875.000 euro.

**** **23. 35. Riccio.**

Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: A decorrere dall'esercizio finanziario 2002 il contributo annuo dello Stato a favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza di cui all'articolo 1 della legge 20 gennaio 1994 n. 52, è elevato nella misura di 3.875.000 euro.

**** **23. 1. Rizzo.**

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 2 aprile 2001, n. 136 concernenti la concessione in uso alle università statali appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato sono applicate anche a favore degli enti pubblici di ricerca, all'ENEA e all'ASI.

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.

23. 2. Rusconi, Colasio, Gambale, Bimbi, Volpini, Carra.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'elenco delle opere dichiarate urgenti e indifferibili si intende integrato con il restauro e la conservazione del Duomo di Amalfi dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità: somma stanziata L. 2.000.000.000.

23. 36. Fasano, Cardiello.

Inammissibile per estraneità di materia.

ART. 24.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 24.

(Servizi dei beni culturali).

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali, la gestione di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico come definiti dall'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto regolamento, dovrà stabilire, tra l'altro: le procedure di affidamento dei servizi, che dovranno avvenire mediante licitazione privata, con i criteri concorrenti dell'offerta economica più vantaggiosa e della proposta di offerta di servizi qualitativamente più favorevole dal punto di vista della crescita culturale degli utenti e della tutela e valorizzazione dei beni, e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea; i rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari riguardo alle questioni relative ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto del servizio, ferma restando la riserva statale sulla tutela dei beni; i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del personale, le professioni necessarie rispetto ai diversi compiti, i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere dal contratto di impiego; i parametri di offerta al pubblico e di gestione dei siti culturali. Tali parametri dovranno attenersi ai principi stabiliti all'articolo 2, comma 1, dallo Statuto dell'International Council of Museums; con lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione della

durata della concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, comprensivo della gestione dei beni culturali oggetto della concessione e da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione, i beni culturali conferiti in uso dal Ministero ritornino nella disponibilità di quest'ultimo ».

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

« *2-bis*. Alle Soprintendenze e alle gestioni autonome, di cui ai commi 1 e 2, si applica il comma 6 dell'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352. Agli stessi dirigenti verrà altresì applicato il trattamento economico di cui all'articolo 7, comma 5 ».

Seguono compensazioni del gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.

24. 1. Volpini.

Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 2.

Al comma 1, dopo il capoverso b-bis, aggiungere il seguente:

b-ter) nel regolamento di cui alla precedente lettera *b-bis*), emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dovranno inoltre essere stabiliti i criteri di esonero dal pagamento dei canoni previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, per l'uso delle immagini dei beni culturali per tutti quei soggetti editori in proprio di canali televisivi tematici in tecnica digitale che, autorizzati alla trasmissione da satellite in chiaro ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249, legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge,

realizzino a proprie spese programmi di informazione documentaristica, non destinati alla vendita, finalizzati alla valorizzazione e promozione del patrimonio culturale italiano in ambito internazionale.

* **24. 24.** Fallica, Giudice.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 1, dopo il capoverso b-bis, aggiungere il seguente:

b-ter) nel regolamento di cui alla precedente lettera *b-bis*), emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dovranno inoltre essere stabiliti i criteri di esonero dal pagamento dei canoni previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, per l'uso delle immagini dei beni culturali per tutti quei soggetti editori in proprio di canali televisivi tematici in tecnica digitale che, autorizzati alla trasmissione da satellite in chiaro ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249, legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, realizzino a proprie spese programmi di informazione documentaristica, non destinati alla vendita, finalizzati alla valorizzazione e promozione del patrimonio culturale italiano in ambito internazionale.

* **24. 41.** Castellani.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Disposizioni per la promozione della lettura e dei prodotti editoriali).

1. Al fine di diffondere la pratica della lettura e stimolare l'attività editoriale, il Ministero per i beni e le attività culturali:

a) promuove, anche mediante accordi e intese con le regioni e gli enti locali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 153 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la diffusione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale, nonché della lettura. A questo scopo:

1) organizza anche in collaborazione con il ministero dell'istruzione, università e ricerca, con le regioni e gli enti locali, associazioni di autori, di editori, di distributori, di librai, di bibliotecari e dei consumatori, manifestazioni ed eventi, in Italia e all'estero, sulla produzione editoriale italiana e la promozione della lettura e in particolare, « giornate di lettura, come iniziative, anche tematiche dirette ai consumatori finali »;

2) realizza campagne informative attraverso la stampa, il cinema, la televisione e la radio per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei prodotti editoriali e della lettura;

b) sostiene, allo scopo di favorire la diffusione e la conoscenza della produzione editoriale italiana e la diffusione della lettura, progetti relativi a biblioteche di pubblica lettura; le iniziative saranno volte:

1) ad incrementare il patrimonio mediante l'acquisto di prodotti editoriali, con particolare attenzione alle opere di autori contemporanei e la sottoscrizione di abbonamenti a riviste di elevato valore culturale,

2) a realizzare cataloghi e inventari, anche su supporto informatico con metodologie condivise,

3) alla formazione del personale;

4) ad attuare iniziative di invito alla lettura, rivolte in particolare ai giovani;

c) promuove la diffusione all'estero dei prodotti editoriali italiani, d'intesa con il Ministero degli affari esteri attraverso:

1) la realizzazione di iniziative di promozione all'estero dei prodotti editoriali italiani;

2) la promozione di traduzione di opere di narrativa, poesia, drammaturgia e saggistica italiane, con particolare attenzione alla produzione contemporanea;

3) la realizzazione e diffusione di prodotti editoriali italiani che contribuiscano alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano all'estero;

d) allo scopo di sostenere l'attività di autori e traduttori, concede annualmente borse di lavoro e prestiti d'onore agli autori e ai traduttori di opere di saggistica, drammaturgia, narrativa e poesia, purché non pubblicate a loro spese, secondo criteri e modalità di attribuzione delle provvidenze definite attraverso un regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

e) provvede alla costituzione della fondazione denominata « Centro per la promozione del libro e della lettura », ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, entro dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al Centro possono partecipare, anche in qualità di fondatori, altri Ministeri ed in particolare il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, nonché le regioni, gli enti locali e altri enti pubblici e soggetti privati che non versano in condizioni di incompatibilità con le finalità del centro.

3. Il Centro, sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, svolge i compiti attribuiti al Ministero stesso, in materia di promozione del libro e della lettura, nonché i compiti di Osservatorio del libro e della lettura e in particolare:

1. mette a disposizione del pubblico l'accesso ad una banca dati generale della produzione editoriale italiana:

2. studia la struttura e l'evoluzione della lettura in Italia e proponendo iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione alla lettura;

3. raccoglie e diffonde sistematicamente informazioni sulle provvidenze in favore dell'editoria adottate dall'unione Europea e sulle iniziative di formazione professionale promosse in Italia e all'Estero;

4. studia l'andamento della produzione e della vendita di prodotti editoriali e propone iniziative per la diffusione della produzione editoriale italiana con particolare attenzione alla produzione contemporanea;

4. Il Ministero per i beni e le attività culturali istituisce un fondo finalizzato alla assegnazione di contributi, con riferimento ai contratti di mutuo stipulati per lo sviluppo dell'attività di produzione, distribuzione e vendita del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale, nonché per la loro diffusione all'estero. A tale fondo possono accedere:

a) gli editori che intendono realizzare e commercializzare prodotti editoriali di elevato valore culturale e scientifico;

b) i soggetti che presentino piani di esportazione e commercializzazione di prodotti editoriali italiani all'estero.

5. Il Ministero per i beni e le attività culturali conferisce, ai fini sopra indicati, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano i contributi necessari all'espletamento dei compiti sopra indicati i cui criteri di individuazione e ripartizione sono stabiliti con decreto del Ministro, udita la Conferenza unificata.

6. Per il raggiungimento dei fini di cui al presente articolo Ministero partecipa anche con il conferimento in uso, a titolo gratuito, di beni immobili in consegna e mediante l'apporto di risorse professionali e tecniche.

7. Per le finalità indicate nel presente articolo è autorizzata la spesa complessiva annua di lire 5.500 milioni a decorrere dall'anno 2002.

24. 01. Carli, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

1. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto alla fine il seguente comma:

« La data di presa di servizio dei professori associati ammessi alla seconda tor-

nata dei giudizi di idoneità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale 13 luglio 1989, n. 397, deve intendersi coincidente ad ogni effetto con la data della nomina in ruolo ».

24. 02. Bianchi Clerici, Sergio Rossi, Paggiarini.

Inammissibile per estraneità di materia.

ART. 25.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12 comma 2 della legge 16 dicembre 1999 n. 494 e dell'articolo 99 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, per la progressiva immissione nel triennio 2002-2004 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, previa intesa con il Ministero della funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento della funzione pubblica — e del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-ter. All'articolo 2 comma 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124 dopo le parole « non in possesso di idoneità » sono aggiunte le seguenti « nonché il personale dei servizi A.N.F.E. ».

conseguentemente, nella rubrica, aggiungere le seguenti parole: e del Ministero della Salute.

25. 1. Paolo Russo.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

3. Alle Soprintendenze ed alle gestioni autonome, di cui ai commi 1 e 2, si applica

il comma 6 dell'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352. Agli stessi dirigenti verrà altresì applicato il trattamento economico di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto legislativo.

Compensazione gruppo Margherita, DL-Ulivo.

25. 0. 2. Volpini, Colasio.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

ART. 25-bis.

(Transito dei funzionari dell'ex-carriera di ragioneria dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno alla carriera prefettizia).

1. All'articolo 34, comma 1, del Decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono apportate le seguenti variazioni:

a) dopo le parole « al decreto del Presidente della repubblica 24 aprile 1982, n. 340 » sono inserite le seguenti: « ed il rimanente personale non dirigente già assunto ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto »;

b) alla lettera c), dopo la parole: « vice Consigliere di Prefettura » sono inserite le seguenti: « ed il rimanente personale non dirigente assunto ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 ».

2. All'onere derivate dal presente articolo si provvede a carico delle somme di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 11.

25. 03. Pagliarini, Sergio Rossi.

Inammissibile per estraneità di materia.

ART. 26.

Al comma 1, capoverso art. 113, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. I Comuni, le Province, le Città metropolitane, singolarmente o in forma associata, al fine di affrontare organicamente le problematiche connesse alla mobilità, comprese quelle di natura ambientale e di sicurezza della circolazione, possono costituire apposite strutture dotate di autonoma personalità giuridica in grado di assicurare un supporto altamente specialistico nello studio nella programmazione, nel coordinamento e nella gestione degli interventi connessi alla mobilità, comprese le più opportune attività di regolazione dei servizi erogati da terzi.

12-ter. Le strutture di cui al comma 1 sono sottoposte al controllo dell'ente o degli enti proprietari che possono consentire la partecipazione alle medesime strutture di altri soggetti pubblici. Le predette strutture possono, in nome e per conto dell'ente o degli enti proprietari, svolgere le procedure di gara per l'affidamento dei servizi pubblici connessi alla mobilità, non potendo comunque risultare affidatarie direttamente o indirettamente dei medesimi.

26. 5. Sardelli, Palumbo.

Inammissibile per estraneità di materia.

Sopprimere il comma 2.

26. 181. Alfano Angelino, Giudice.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, aggiungere il comma 2-bis.

2-bis) il pagamento del corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura deve essere effettuato dal diverso gestore entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture per effetto del riparto.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i commi 4, 5, 6:

4) Previa richiesta del gestore del servizio acquedotto e contestuale versamento degli interessi, calcolati con l'applicazione del tasso legale aumentato del 50 per cento, il termine di pagamento, di cui al punto 2-bis, è spostato ad un anno dal ricevimento delle fatture.

5) Per l'omesso o per pagamento oltre l'anno dall'emissione delle fatture è dovuta la penalità pari al 10 per cento dell'importo dovuto, oltre agli interessi.

6) Per le fatture o per i corrispettivi dovuti per il servizio di fognatura e depurazione maturati prima dell'entrata in vigore della presente legge il termine di pagamento è fissato al 31 dicembre 2002.

Compensazione gruppo AN.

26. 175. Bornacin.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

(Modifiche al decreto n. 22 del 1997 sulla gestione dei rifiuti urbani).

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito con il seguente:

4. La tariffa è commisurata alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti e conferiti, ed è determinata anche in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio ed all'entità dei costi di gestione.

Dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

17-bis. È istituita presso il Ministero delle attività produttive una commissione

tecnica avente il compito di rielaborare i coefficienti per la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La nomina dei componenti la commissione, che devono essere scelti in modo da assicurare la presenza di un adeguato numero di rappresentanti delle categorie economiche, nonché le relative modalità di organizza-

zione e funzionamento, sono disposte con decreto del Ministero delle attività produttive.

Compensazione Gruppo Margherita-D.L.-L'Ulivo

26. 0. 14. De Franciscis.

Inammissibile per estraneità di materia.

ART. 27

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di cui al comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo per i periodi anteriori al 31 dicembre 2000, secondo le modalità in esso previste, possono esercitare tale facoltà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 5.000;

2003: — 5.000;

2004: — 5.000.

Compensazione gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

27. 4. Rocchi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di cui al comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo per i periodi anteriori al 31 dicembre 2000, secondo le modalità in esso previste, possono esercitare tale facoltà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 5.000;

2003: — 5.000;

2004: — 5.000.

27. 5. Pistone.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

1. Le società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144 subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi imputabili alle corrispondenti gestioni commissariali governative alla data del 31 dicembre 2000.

***27. 01.** Sardelli, Tarantino.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

1. Le società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144 subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi imputabili alle corrispondenti gestioni commissariali governative alla data del 31 dicembre 2000.

*** 27. 0. 2.** Pasetto, Duca, Cardinale, Gentiloni, Lusetti, Pistelli, Tuccillo.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

1. Le imprese di servizi che recepiscono contratti di riallineamento regolati ai sensi ed alle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni, possono partecipare a gare d'appalto pubbliche solo al termine del periodo di riallineamento.

Compensazioni gruppo Margherita, DL-Ulivo.

27. 0. 3. De Franciscis.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

1. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 è aggiunto alla fine il seguente comma: « La data di presa di servizio dei professori associati ammessi alla seconda tornata dei giudizi di idoneità ai sensi della sentenza della Corte costituzionale 13 luglio 1989, n. 397, deve intendersi

coincidente ad ogni effetto con la data della nomina in ruolo ».

27. 0. 4. Alberto Giorgetti, Foti, Armani, Bellotti, Canelli, Riccio, Paolone, Santanchè.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

1. I dipendenti delle Province, appartenenti da almeno 5 anni alla categoria D — ex 8° livello — che alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono e abbiano svolto in via continuativa da almeno 1 anno, le funzioni di segretario generale e/o direttore generale delle Unioni Regionali delle Province Italiane, sono inquadrati, a decorrere dal 1° gennaio 2002, negli organici dirigenziali delle Province di appartenenza.

Compensazione gruppo Margherita, DL-Ulivo.

27. 0. 5. Molinari, Boccia.

Inammissibile per estraneità di materia.

ART. 28.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. Al fine di razionalizzare i procedimenti e di snellire il contenzioso in materia previdenziale sono adottate le seguenti misure:

a) al comma 3 dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le parole da: « ove il procedimento » sino a fine comma, sono sostituite dalle seguenti: « o ai comuni da esse delegati »;

b) all'articolo 415 del codice di procedura civile, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-bis. Altra copia del ricorso è notificata negli stessi termini di cui al presente articolo, a pena di improcedibilità della domanda, agli Enti previdenziali gestori di forme di assicurazione obbligatoria che possano far valere diritti autonomi nella controversia;

c) all'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sopprimere infine le parole: « e temeraria ».

28. 19. Marras.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 3-bis. I redditi derivanti da patrimoni mobiliari ed immobiliari di proprietà degli Enti previdenziali privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie usufruiscono dello stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni ».

28. 14. Vitali, Ghedini, Marras.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 3-bis. Gli Enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 possono istituire, autonomamente ovvero in associazione tra loro, forme pensionistiche complementari al fine di garantire prestazioni previdenziali complementari ai propri iscritti ».

28. 15. Vitali, Marras.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 1999 secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 3 del medesimo decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

28. 16. Battaglia, Cordoni.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. Gli enti previdenziali, di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996, possono istituire, autonomamente o in associazione fra loro forme pensionistiche complementari al fine di garantire prestazioni previdenziali complementari ai propri iscritti.

3-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai rendimenti finanziari dei patrimoni mobiliari ed immobiliari degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 si applica il regime fiscale già previsto per i fondi pensione istituiti ai sensi del decreto legi-

slativo n. 124 del 1993, e successive modifiche ed integrazioni.

Compensazione del gruppo CCD-CDU.

28. 24. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Mazzoni.

Inammissibile per estraneità di materia.

Inserire, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Le domande di restituzione delle somme corrisposte a titolo di trattamenti di integrazione salariale nel periodo 1998-2000, presentate dall'INPS, sono sospese ».

Segue compensazione Gruppo Lega NP da 1 a 10.

28. 26. Guido Rossi, Pagliarini, Sergio Rossi, Crosetto.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è istituita presso INARCASSA — Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti — un'apposita gestione separata al fine di assicurare la tutela previdenziale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in favore degli ingegneri ed architetti, iscritti ai rispettivi albi, che esercitano attività libero professionale, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente. L'assetto organizzativo e funzionale della gestione è determinata nell'ambito dei poteri conferiti dal decreto legislativo n. 509 del 1994, mentre l'assetto normativo dell'obbligo contributivo e del relativo regime assicurativo è disciplinato nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 335 del 1995, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi. L'aliquota di contribuzione soggettiva, rap-

porta al reddito professionale fiscalmente dichiarato o accertato, è pari, in fase di prima applicazione, a quella vigente all'atto di entrata in vigore della presente legge per la gestione dei professionisti iscritti ad Inarcassa. Il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti alla gestione separata, è accreditato alla gestione medesima ».

Segue compensazione Gruppo Lega NP da 1 a 10.

28. 27. Didonè, Pagliarini, Sergio Rossi, Rodeghiero, Galli.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. L'articolo 2 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Sono iscritti alla cassa tutti gli ingegneri ed architetti che possono per legge esercitare la libera professione.

2. Il trattamento di pensione è cumulabile con qualunque altro goduto dall'iscritto ».

Segue compensazione gruppo Lega NP da 1 a 10.

28. 28. Didonè, Pagliarini, Sergio Rossi, Rodeghiero, Galli.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2002, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n.335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante conseguentemente ad infortu-

nio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ».

Segue compensazione gruppo Lega Nord Padania da 1 a 10.

28. 30. Rodeghiero, Pagliarini, Rossi, Galli, Didonè, Martinelli, Polledri.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari ed immobiliari di proprietà degli enti previdenziali privati, che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie, usufruiscono dello stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive integrazioni e modificazioni ».

Segue compensazione gruppo Lega Nord Padania da 1 a 10.

28. 31. Sergio Rossi, Pagliarini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. 1 soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di cui al comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo per i periodi anteriori al 3 dicembre 2000, secondo le modalità in esso previste. Possono esercitare tale facoltà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Compensazione n. 9.

28. 32. Lion.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere il seguente comma:

« 3. Al comma 16, dell'articolo 69, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dopo la parola: senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato aggiungere le parole: prendendo a riferimento quanto previsto per il personale di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 611 e successive modifiche e integrazioni ».

28. 33. Paolone.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3 aggiungere il comma 3-bis:

3-bis. deroga di esenzione fiscale sui redditi derivanti da lavoro dipendente frontaliero, deve valere anche per gli ex lavoratori frontalieri cosiddetti pensionati, in quanto redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 46 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 917, 1986.

28. 34. Bornacin.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3 aggiungere il comma 3-bis:

3-bis. Per l'anno 2002, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestatore, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla Pubblica Amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Compensazione gruppo AN.

28. 35. Bornacin.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. È istituita, quale struttura dell'INPS, una apposita direzione centrale agricola con articolazioni provinciali. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate dall'Istituto della Previdenza Sociale (JNPS) entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzando in ogni caso un'economia di spesa per il bilancio dell'Istituto.

28. 36. Santori, Campa, De Ghislanzoni, Misuraca, Scaltritti, Grosseto, Zorzato, Pepe.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 4. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari ed immobiliari di proprietà degli enti previdenziali privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie usufruiscono dello stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive integrazioni e modificazioni ».

Conseguentemente alla Tabella A l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

28. 3. Biondi, Nan.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 4. I redditi dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui all'articolo

40, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 ».

Conseguentemente alla Tabella A l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

28. 2. Biondi, Nan.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 4. I redditi delle società tra avvocati derivanti dall'esercizio professionale in forma societaria di cui al titolo II, Capo I, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 costituiscono redditi di lavoro autonomo e, pertanto, ad essi si applicano le disposizioni del Titolo I, Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché le vigenti norme previdenziali di categoria ».

Conseguentemente alla Tabella A l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

28. 1. Biondi, Nan.

Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha mantenuto il trattamento di quiescenza costituito dai fondi di previdenza a capitalizzazione di cui alla legge 7 febbraio 1951 n. 72 è iscritto, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'INPDAP, Gestione autonoma ex-CPDEL. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono stabilite le modalità per la liquidazione, in favore dei singoli interessati, del tratta-

mento medesimo, in atto alla suddetta data, previa definizione del contributo di riscatto per i periodi lavorativi pregressi.

28. 5. Stradella, Ferro, Garagnani.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 4. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aggiunto il seguente comma: "I datori di lavoro e i lavoratori autonomi che, a seguito di emissione di avviso bonario di cui all'articolo 24, comma 2 del decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999, provvedono a regolarizzare in un'unica soluzione la posizione debitoria nei confronti degli Enti previdenziali entro 90 giorni dell'entrata in vigore della presente legge, in luogo delle sanzioni complessivamente dovute si applicano solo gli interessi legali" ».

28. 6. Antonio Barbieri.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 4. Gli enti previdenziali di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996 possono istituire, autonomamente ovvero in associazione fra loro, forme pensionistiche complementari al fine di garantire prestazioni previdenziali complementari ai propri iscritti ».

28. 4. Biondi, Nan.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere il comma 3 come segue:

« Gli enti previdenziali di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 ed al decreto legislativo n. 103 del 1996 possono istituire, autonomamente ovvero in associazione fra loro, forme pensionistiche com-

plementari al fine di garantire prestazioni previdenziali complementari ai propri iscritti ».

28. 7. Riccio.

Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, accertati ai fini dell'iscrizione negli elenchi degli assicurati ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (22-a), i quali per effetto del secondo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 5 della stessa legge, sono stati compresi negli elenchi pubblicati dal servizio contributi agricoli unificati (SCAU) senza l'attribuzione di giornate lavorative o con una attribuzione di giornate lavorative o con un'attribuzione di giornate lavorative inferiori alle 104 annuali per il periodo 1957-1961, è data facoltà di riscattare con onere a proprio carico i periodi totalmente o parzialmente scoperti di contribuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 ».

28. 8. Cossa, Nicolosi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Inserire, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Le domande di restituzione delle somme corrisposte a titolo di trattamenti di integrazione salariale nel periodo 1998-2000, presentate dall'INPS, sono sospese ».

Segue compensazione gruppo Lega NP.

28. 9. Rossi Guido, Crosetto, Patria.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. È istituita, quale struttura dell'INPS, una apposita direzione centrale agricola con articolazioni provinciali. L'or-